



dici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 10, fermo restando che, in ambedue i casi, per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui si tratta, con esplicita facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere l'operazione mandata.

Il Consiglio, in conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data odierna, approva.

23. Mutuo suppletivo di L. 10.000.000
alla Coop. ed. "Acli-Casa" - Chiavari.